

Attuazione delle misure BEPS, criticità e prospettive

di **PIERGIORGIO VALENTE**

Con l'avvio dell'implementazione delle misure BEPS è iniziata l'attività che dovrebbe portare alla riscrittura delle regole di fiscalità internazionale del ventunesimo secolo.

Le misure BEPS devono essere attuate sia a livello dell'ordinamento interno, sia sul piano internazionale convenzionale, in

modo coordinato e con la previsione di obblighi di monitoraggio e trasparenza. Un'azione non coordinata, infatti, potrebbe avere l'effetto di indebolire i principi fiscali internazionali, i quali costituiscono un importante, consolidato framework di riferimento per gli investimenti transnazionali.

1. Premessa

L'intervento dell'OCSE nel contesto del Progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) ha rappresentato la risposta coordinata e condivisa, da parte della comunità internazionale, alle strategie di pianificazione fiscale aggressiva poste in essere dalle imprese multinazionali, al fine di “*spostare artificialmente*” i profitti in giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità vantaggiosa¹.

Gli schemi elusivi possono comportare fenomeni di *doppia non-imposizione*, al cui contrasto mirano gli studi OCSE nel contesto del Progetto in commento. Allo stesso tempo, è fondamentale combattere le situazioni di doppia imposizione, le quali rappresentano un limite allo sviluppo economico, in quanto accrescono il costo del capitale e, quindi, degli investimenti.

¹ Gli studi OCSE sul tema hanno portato all'adozione, in data 5 ottobre 2015, di un “*pacchetto di misure*”, sviluppato e finalizzato nel corso dell'ultimo biennio e concernente i seguenti ambiti:

- abuso dei trattati e *treaty shopping*;
- documentazione in materia di *transfer pricing*, determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni immateriali e transazioni ad alto rischio;
- pratiche fiscali dannose, inclusi i regimi nazionali di *patent box*;
- risoluzione delle controversie internazionali;
- definizione di stabile organizzazione;
- strumenti ibridi e deducibilità delle *interest expenses*;
- disciplina CFC e obblighi di *disclosure* delle pratiche fiscali dannose;
- economia digitale;
- strumenti multilaterali.

Esso rappresenta il primo, sostanziale intervento di “*rinnovamento*” degli *standard* fiscali internazionali nell'arco di un secolo. Tale intervento di “*rinnovamento*” si è reso necessario, non soltanto in un'ottica BEPS, ma anche al fine di garantire la sostenibilità dell'attuale *framework* fiscale internazionale per la disciplina delle attività *cross-border*.

Per approfondimenti sulle azioni e sulle misure BEPS cfr. VALENTE P., *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, p. 1895 ss.

L'adozione tempestiva di misure dirette a contrastare l'erosione della base imponibile risponde alla duplice esigenza di infondere nei cittadini fiducia nell'equità e nella giustizia dei sistemi fiscali mondiali e di fornire ai Governi uno strumento efficace a garanzia dell'effettività delle rispettive politiche fiscali.

Le misure BEPS devono ora essere attuate sia a livello dell'ordinamento interno, sia sul piano internazionale convenzionale, in modo coordinato e con la previsione di obblighi di monitoraggio e trasparenza². L'implementazione delle suindicate misure garantirà un più spiccato allineamento tra la localizzazione dei redditi soggetti ad imposizione e il luogo in cui l'attività economica viene esercitata. Inoltre, dovrebbe essere assicurata completezza ed esaustività delle informazioni a disposizione delle Amministrazioni fiscali, ai fini della piena applicazione dei sistemi tributari.

In sede di implementazione, è importante evitare che i singoli Paesi adottino misure unilaterali di contrasto agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Un'azione non coordinata, infatti, potrebbe avere l'effetto di indebolire i principi fiscali internazionali, i quali costituiscono un importante, consolidato *framework* di riferimento per gli investimenti transnazionali.

Quanto alle modalità di attuazione, infine, l'OCSE ha avuto l'occasione di precisare che mentre alcune misure sono di immediata applicazione – come, ad esempio, quelle che implicano modifiche alle *Transfer Pricing Guidelines* – altre comportano la rinegoziazione dei trattati esistenti, mediante il ricorso a strumenti multilaterali. Altre ancora richiedono emendamenti alla legislazione interna, in particolare con riguardo alla disciplina degli ibridi, CFC, alla deducibilità degli interessi, alla documentazione in materia di *transfer pricing*, alla disciplina sulla *disclosure* obbligatoria.

Va poi verificata la conformità della normativa interna sui *preferential IP regimes* con gli *standard* internazionali in materia di pratiche fiscali dannose.

2. Le misure BEPS di immediata applicazione e le modifiche alle Transfer Pricing Guidelines

L'ambito in cui sono numerose le opportunità offerte alle imprese multinazionali per lo spostamento “*artificioso*” dei profitti in giurisdizioni a fiscalità più favorevole è quello della determinazione dei prezzi di trasferimento.

Al fine di contrastare siffatte pratiche evasive, l'OCSE, nel contesto dell'*Action 13* del *BEPS Action Plan*³, si è riproposta di sviluppare norme in tema di oneri documentali dirette a garantire una più effettiva trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

La predisposizione della documentazione sul *transfer pricing* suggerita dall'OCSE⁴ consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere la posizione dei gruppi multinazionali, valutare eventuali rischi ed indirizzare in maniera efficiente le attività di *audit* verso quei

² L'obiettivo è quello di combattere gli schemi di pianificazione aggressiva mediante un intervento efficace sulle cause del fenomeno piuttosto che sui suoi sintomi.

³ Per approfondimenti sull'*Action 13* del *BEPS Action Plan*, cfr. VALENTE P., *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, p. 618 ss.; VALENTE P., *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, p. 811 ss.

⁴ Con il documento “*Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*”, del 16 settembre 2014, e con il *Final Report* sul tema del 5 ottobre 2015, l'OCSE fornisce alle Amministrazioni finanziarie gli *standards* per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento (*Masterfile* e *Local File*) e un *template* di *Country-by-Country Reporting*, con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale internazionale.

In particolare, i più recenti *standards* OCSE in materia di documentazione nel *transfer pricing*, introdotti in attuazione dell'*Action 13* del *BEPS Action Plan*, prevedono:

- un *Masterfile*, il quale dovrà fornire un'*overview* del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le politiche di *transfer pricing* di gruppo, i vari *agreements* tra le società del gruppo, l'allocazione degli *intangibles* e dei profitti;
- un *Local File*, il quale dovrà fornire specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferimento alla società “*locale*” cui si riferisce;

contribuenti che hanno posto in essere pratiche di *transfer pricing* al solo fine di spostare artificialmente profitti in Stati caratterizzati da una fiscalità vantaggiosa.

L'OCSE ribadisce altresì come sia necessario che la predisposizione di tale documentazione non comporti, per il contribuente, ulteriori costi di *compliance*, rendendosi, pertanto, opportuna la ricerca di un equilibrio tra le informazioni richieste dalle Autorità fiscali e le attività che le imprese multinazionali devono porre in essere per soddisfare siffatte richieste. L'obiettivo è di garantire un'implementazione tempestiva, nei vari Stati, dei nuovi *standards* documentali: per tale ragione, rileva l'identificazione dei mezzi più idonei per il *filing* delle informazioni richieste e delle tempistiche di invio, nonché l'introduzione di disposizioni a garanzia della riservatezza dei dati forniti.

L'implementazione di tale sistema può permettere alle Amministrazioni finanziarie di focalizzare l'attenzione sugli aspetti rilevanti di una verifica sui prezzi di trasferimento, riducendo in tal modo i tempi della verifica, i costi e l'utilizzo inefficiente di risorse.

Secondo l'OCSE, è importante fornire alle Amministrazioni finanziarie le informazioni necessarie ad effettuare *risk assessment*, in vista di una eventuale, futura verifica fiscale.

Lo scambio dei *Country-by-Country Reports*, previsto dalle misure BEPS⁵, ha lo scopo di assicurare alle Amministrazioni finanziarie informazioni complete ed affidabili ai fini di una efficace analisi sui rischi di *transfer pricing*. Per tali motivi, è opportuno che gli Stati adottino il *framework* normativo convenzionale di riferimento per lo scambio automatico delle informazioni rilevanti in materia di prezzi di trasferimento.

2.1 L'approvazione delle modifiche alle *Transfer Pricing Guidelines*

Le misure in tema di documentazione del *transfer pricing* si presentano di immediata attuazione in quanto intervengono direttamente sul testo delle *Transfer Pricing Guidelines*.

Infatti, con l'approvazione, in data 23 maggio 2016, delle modifiche apportate dalle misure BEPS alle *Transfer Pricing Guidelines*, il Consiglio dell'OCSE ha finalizzato il processo di implementazione delle citate nuove disposizioni⁶. Il consolidamento di queste ultime nel testo internazionale di riferimento in materia di *transfer pricing* conferisce chiarezza e certezza giuridica alla regolamentazione delle transazioni *intercompany*.

Le modifiche hanno l'obiettivo di assicurare l'effettiva implementazione delle misure BEPS nel contesto dei prezzi di trasferimento, così come approvate dall'OCSE e dalla comunità internazionale nell'ottobre 2015. Esse consolidano, quindi, le misure BEPS nel

• un *Country-by-Country Reporting*, il quale dovrà contenere una serie di informazioni relative all'allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori economici che consentano all'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali rischi di *transfer pricing* nonché di identificare ulteriori *BEPS issues*.

Per approfondimenti sugli *standards* OCSE in tema di documentazione dei prezzi di trasferimento cfr. VALENTE P., *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, p. 799 ss.

⁵ In data 8 giugno 2015, l'OCSE ha pubblicato il *Country-by-Country Reporting Implementation Package*, al fine di assicurare una tempestiva attuazione degli *standards* documentali sviluppati nel contesto del Progetto BEPS. Il *Country-by-Country Reporting Implementation Package* include:

- un "modello di legislazione" in virtù del quale si prescrive all'*ultimate parent entity* di predisporre il *Country-by-Country Reporting* nella giurisdizione di residenza;
- un *Model Competent Authority Agreement* (CbC MCAA), il cui obiettivo è di disciplinare ed agevolare lo scambio dei *Country-by-Country Reports* tra Amministrazioni finanziarie.

Il CbC MCAA si basa sull'art. 6 della Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa del 1988. Sul medesimo articolo si fonda anche il Modello di accordo per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie nel contesto del *Common Reporting Standard*. In considerazione del fatto che l'implementazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie per mezzo del suindicato Modello di accordo ha dato esito positivo, il medesimo approccio è stato attuato dall'OCSE per quanto riguarda lo scambio tra Amministrazioni finanziarie dei *Country-by-Country Reports*.

Per approfondimenti sul *Country-by-Country Reporting Implementation Package* cfr. VALENTE P., *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, p. 828 ss.. Per approfondimenti sullo scambio automatico di informazioni nel contesto del *Common Reporting Standard*, cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.

⁶ Oltre alle misure BEPS riguardanti le *Actions* da 8 a 10 (Rapporto "*Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation*"), rilevano quelle relative all'*Action* 13 (Rapporto "*Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*").

testo delle *Transfer Pricing Guidelines* così come nella Raccomandazione del Consiglio sulla *Determinazione dei Prezzi di Trasferimento tra Imprese Associate* [C(95)126/FINAL], la quale adesso riporta un riferimento, nel Preambolo, proprio ai Rapporti BEPS.

In considerazione del fatto che le *Transfer Pricing Guidelines* sono inserite nella legislazione nazionale degli Stati membri dell'OCSE, per lo più mediante un riferimento diretto alle *Guidelines* medesime, il recepimento delle modifiche rappresenta lo *step* conclusivo del processo di implementazione delle misure BEPS con riferimento al *transfer pricing*.

Sono ancora in corso i lavori per l'implementazione delle modifiche riguardanti i profili di *transfer pricing* nelle *business restructurings* (Cap. 9 delle *Transfer Pricing Guidelines*)⁷.

Il *Working Party No. 6 del Committee on Fiscal Affairs* dell'OCSE dovrebbe presto richiedere alle parti interessate di rivedere le modifiche proposte, anche al fine di eliminare eventuali incoerenze o duplicazioni nelle disposizioni. Esse dovrebbero essere definitivamente approvate entro la fine del 2016. Nel frattempo, l'OCSE richiede agli Stati di applicare le disposizioni delle *Transfer Pricing Guidelines* coerentemente con le previsioni contenute nei Rapporti BEPS, le quali prevalgono in caso di non conformità.

3. La rinegoziazione dei trattati esistenti e lo strumento multilaterale

Gli studi effettuati in relazione all'*Action 15*⁸ del *BEPS Action Plan* hanno evidenziato come, in molte aree critiche sul piano dell'elusione fiscale internazionale, le misure adottate a livello unilaterale non siano sufficienti a contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile. Vi è quindi la necessità di implementare idonei strumenti multilaterali.

Nel *Final Report* sul tema, pubblicato il 5 ottobre 2015⁹, si dà atto del fatto che, proprio con l'obiettivo di sviluppare uno strumento multilaterale per l'implementazione delle misure BEPS, è stato costituito un Gruppo di lavoro *ad hoc*, aperto alla partecipazione di tutti gli Stati.

La necessità di sviluppare il suindicato strumento nasce, principalmente, dalla consapevolezza in ordine ai limiti dei trattati bilaterali esistenti. L'elevato numero di convenzioni bilaterali rende poco agevole una loro revisione al fine di adeguarne il contenuto alle sfide poste dall'elusione fiscale internazionale. Anche laddove si rinvenisse un unanime consenso verso sostanziali modifiche al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, la trasposizione delle citate modifiche nei singoli trattati bilaterali richiederebbe tempi e risorse rilevanti.

⁷ Per approfondimenti sul *transfer pricing* nelle *business restructuring*, cfr. VALENTE P., *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, p. 128 ss..

⁸ "ACTION 15

Develop a multilateral instrument

Analyse the tax and public international law issues related to the development of a multilateral instrument to enable jurisdictions that wish to do so to implement measures developed in the course of the work on BEPS and amend bilateral tax treaties. On the basis of this analysis, interested Parties will develop a multilateral instrument designed to provide an innovative approach to international tax matters, reflecting the rapidly evolving nature of the global economy and the need to adapt quickly to this evolution".

Per approfondimenti cfr. VALENTE P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Parte I.

⁹ Cfr. OCSE, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 - 2015 Final Report*, 5 ottobre 2015.

Già nel settembre 2014, l'OCSE aveva pubblicato un rapporto avente ad oggetto:

- l'analisi delle principali normative e *tax issues* relative allo sviluppo di uno strumento multilaterale per l'implementazione delle misure introdotte nel corso dei lavori BEPS;
- le eventuali modifiche dei trattati bilaterali, al fine di affrontare in maniera innovativa ed efficace le attuali tematiche di fiscalità internazionale.

Per approfondimenti cfr. VALENTE P., *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, p. 1943 ss.; VALENTE P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Parte I.

Per tale motivo, secondo l'OCSE, si rende opportuno introdurre un meccanismo che consenta di apportare direttamente le modifiche necessarie¹⁰. Trattasi di approccio nuovo, il quale non incontra precedenti nel panorama della fiscalità internazionale, ma è stato applicato in altri settori del diritto pubblico internazionale. L'esperienza acquisita in tali ultimi settori dovrebbe rappresentare una guida imprescindibile:

- nella definizione delle questioni connesse alla predisposizione del citato strumento;
- nella individuazione dell'impatto che il nuovo meccanismo comporta.

La negoziazione a livello multilaterale consente senz'altro di superare le complessità, in termini di tempi e modalità, di una pluralità di negoziazioni di tipo bilaterale¹¹. Considerato che queste ultime si svolgono, normalmente, lungo l'arco di qualche decennio, lo strumento multilaterale di revisione del contenuto convenzionale garantirebbe speditezza e coordinamento del processo diretto ad implementare le misure BEPS.

Ciascun trattato si presenta quale distinto ed autonomo negozio giuridico, il cui coordinamento con gli accordi omologhi non è di agevole definizione. Tale esigenza di coordinamento potrebbe risultare particolarmente compromessa se le misure BEPS dovessero essere attuate mediante la stipula di tanti protocolli di modifica quante sono le convenzioni contro le doppie imposizioni dell'attuale *network* mondiale.

Gli ostacoli giuridici alla adozione di un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie tra Paesi potrebbero essere facilmente superati con l'introduzione di uno strumento multilaterale di ri-negoziazione dei trattati fiscali. Esso consentirebbe di raggiungere risultati "sincronizzati", in grado di garantire un impiego efficiente delle risorse¹².

Contrariamente a quanto avviene allorché si proceda alla modifica di migliaia di trattati bilaterali, un unico meccanismo multilaterale per l'implementazione delle misure BEPS avrebbe il vantaggio di assicurare risultati coerenti e coordinati. Ciò, in quanto consentirebbe alle delegazioni di concentrare attenzione ed *expertise* su un unico documento il quale presenterebbe stile e linguaggio ritenuti appropriati da tutte le parti interessate¹³.

I vantaggi connessi ad una implementazione che garantisca coerenza interpretativa, certezza giuridica ed efficienza possono prodursi solo se le peculiarità di ciascun Paese e la sovranità fiscale sono rispettate. Permettere ai Paesi di disciplinare le proprie specifiche esigenze nell'ambito di un unico strumento agevola il rispetto delle suindicate specificità. Inoltre, è importante che ciascuno Stato abbia la consapevolezza che ogni altra giurisdizione intende adottare misure di contrasto all'erosione della base imponibile. A tal fine, i Paesi contraenti potrebbero esprimere il proprio *commitment* verso un *set* fondamentale di

¹⁰ L'obiettivo condiviso dai Governi ed esplicitato nell'Action 15 del *BEPS Action Plan* è quello di esplorare la possibilità di sviluppare uno strumento il quale dovrebbe avere il medesimo effetto di una "simultanea rinegoziazione" di migliaia di trattati fiscali bilaterali.

Cfr. VALENTE P., *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, p. 1945 ss.; VALENTE P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Parte I.

¹¹ È opinione dell'OCSE quella secondo cui uno strumento multilaterale per la revisione dei trattati fiscali bilaterali "is desirable and feasible", dal momento che i vantaggi ad esso connessi sono innumerevoli.

¹² Secondo l'OCSE, "These benefits are in addition to the simple reality that only a multilateral instrument can overcome the practical difficulties associated with trying to rapidly modify the 3000+ bilateral treaty network" (cfr. OCSE, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties*, 16 settembre 2014, p. 16 ss.).

Cfr. inoltre OCSE, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 - 2015 Final Report*, 5 ottobre 2015, p. 15 ss.

¹³ Un unico testo documentale, inoltre, in sostituzione di un numero elevato di testi, garantirebbe un'interpretazione unica e condivisa in tutte le giurisdizioni coinvolte.

"As a result, a common international understanding would develop about the meaning of the text of the provisions of the multilateral instrument. By addressing a number of contested questions surrounding international tax rules in a definitive way, a multilateral instrument can restore clarity and ensure future certainty for the status of a variety of important rules that business relies upon to be able to invest with confidence cross-border" (cfr. OCSE, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties*, 16 settembre 2014, p. 16 ss.).

disposizioni¹⁴, da includere nello strumento multilaterale, avendo la possibilità “*to opt-out, opt-in*”, o scegliere tra previsioni tra loro alternative¹⁵.

3.1 Lo strumento multilaterale: recenti sviluppi

Con l'obiettivo di predisporre uno strumento multilaterale in grado di assicurare l'implementazione coordinata delle misure di contrasto all'elusione fiscale internazionale, l'OCSE ha costituito un gruppo *ad hoc*, la cui attività ha portato alla pubblicazione, in data 31 maggio 2016, di un *discussion draft* con il quale è stato richiesto a tutti gli interessati un *input* su specifiche questioni tecniche, utili per la finalizzazione del citato strumento¹⁶.

Il documento descrive brevemente le questioni tecniche connesse allo sviluppo dello strumento multilaterale, tra le quali quelle relative all'inclusione di una disposizione opzionale sulle procedure arbitrali per la composizione delle controversie tra Stati¹⁷.

Le richieste dell'OCSE sono finalizzate ad acquisire osservazioni per una effettiva e condizionale implementazione delle misure BEPS da parte della stragrande maggioranza degli Stati della comunità internazionale. Il gruppo di lavoro *ad hoc*, infatti, include ben 96 Paesi, ai quali si aggiungono altre giurisdizioni non sovrane, nonché organizzazioni internazionali che vi partecipano in qualità di *Observer*¹⁸.

L'*input* da parte degli interessati ha specificamente ad oggetto:

- le questioni tecniche da prendere in considerazione al fine di assicurare che le nuove disposizioni BEPS possano prevalere su quelle eventualmente contrastanti, già presenti nei trattati bilaterali in vigore. In particolare:
 - o le disposizioni esistenti che, pur avendo un obiettivo antielusivo, richiedono tuttavia una revisione e, pertanto, devono essere sostituite da altre più adeguate;
 - o le disposizioni esistenti che, in quanto perseguono uno scopo antielusivo, dovrebbero invece essere mantenute;
- l'approccio da adottare nello sviluppo di una disposizione (opzionale) sulla cd. “*mandatory binding*” procedura arbitrale per la composizione delle controversie tra Stati¹⁹. A tal proposito, l'OCSE rammenta che è opportuno trovare un equilibrio tra le esigenze

¹⁴ “Negotiations would thereby accommodate bilateral specificities, reinforce governmental policy goals, and reassert tax sovereignty in the face of globalisation. Some provisions of the treaty-based portion of the BEPS Project require broad participation in order to successfully address BEPS concerns. Thus, to ensure a level playing field and fairly shared tax burdens, flexibility and respect for bilateral relations will need to be balanced against core commitments that reflect new international standards that countries are urged to meet and for which the multilateral instrument is a facilitative tool” (cfr. OCSE, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties*, 16 settembre 2014, p. 17 ss.). Cfr. inoltre OCSE, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 - 2015 Final Report*, 5 ottobre 2015, p. 19 ss.

¹⁵ Gli Stati possono ricorrere allo strumento della riserva (“*opt-out mechanism*”), che si configura quale dichiarazione unilaterale di uno Stato all'atto della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione, ecc. di uno strumento multilaterale. L'*opt-in* (o *contracting-in mechanism*) è invece quella disposizione secondo la quale le parti di un trattato accettano gli obblighi convenzionali che, in assenza di una dichiarazione esplicita, non si applicherebbero loro in via automatica. Obiettivo di tale meccanismo è quello di consentire alle parti di impegnarsi a porre in essere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie ai fini del raggiungimento degli scopi del trattato. Per approfondimenti cfr. VALENTE P., *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, p. 1939 ss.; VALENTE P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Parte I; VALENTE P., “Rilevanza dello strumento multilaterale ai fini dell'implementazione delle misure BEPS”, in *Il fisco*, n. 47-48/2015.

¹⁶ L'OCSE ha fissato al 30 giugno 2016 il termine di scadenza per l'invio dei commenti. Le osservazioni pervenute entro il citato termine sono state pubblicate dall'OCSE, sul proprio sito istituzionale, in data 4 luglio 2016 (cfr. <http://www.oecd.org/ctp/treaties/public-comments-received-discussion-draft-development-of-mli-to-implement-tax-treaty-related-beps-measures.htm>).

¹⁷ Per approfondimenti sulle procedure di composizione delle controversie internazionali cfr. VALENTE P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 25; VALENTE P., ALAGNA C., MATTIA S., *Controversie internazionali: procedure amichevoli e gestione delle relazioni*, IPSOA, 2013.

¹⁸ L'OCSE confida di poter presentare lo strumento multilaterale per la firma da parte degli Stati entro la fine di dicembre 2016.

¹⁹ Per approfondimenti sulla cd. “*mandatory binding*” procedura arbitrale per la composizione delle controversie tra Stati, cfr. VALENTE P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 25.

degli Stati che hanno già adottato una “*mandatory binding arbitration*” e quelle dei Paesi che esprimeranno in futuro il loro *commitment*²⁰;

- la tipologia di linee guida pratico-operative in grado di supportare i contribuenti nella comprensione dello strumento multilaterale;
- le misure necessarie ad assicurare l'applicazione ed interpretazione coerente e uniforme delle disposizioni contenute nello strumento multilaterale.

4. Implementazione delle misure BEPS e prospettive future

Con l'avvio dell'implementazione delle misure BEPS si è dato inizio all'attività che dovrebbe portare alla riscrittura delle regole di fiscalità internazionale del ventunesimo secolo. Questo è quanto si sono riproposti i rappresentanti di più di 80 Paesi, i quali si sono ritrovati a Kyoto (Giappone) in data 30 giugno e 1 luglio 2016.

Gli Stati che, per la prima volta durante il suindicato *meeting*, si sono ritrovati ad operare “*on an equal footing*” nell'ambito del Comitato Fiscale dell'OCSE, hanno inaugurato quello che è stato definito il nuovo “*inclusive framework on BEPS implementation*”²¹.

Il Progetto BEPS si propone di fornire soluzioni affinché gli Stati possano eliminare i *gaps* che esistono nelle norme di fiscalità internazionale e che consentono ai profitti delle società di “*scompare*” o di essere trasferiti in maniera “*artificiosa*” verso giurisdizioni a fiscalità favorevole, dove peraltro le società non svolgono alcuna attività di *business* effettiva. L'OCSE stima che le perdite per l'Erario derivanti dalla pianificazione fiscale aggressiva “*are conservatively estimated at USD 100-240 billion annually, or 4-10% of global corporate income tax (CIT) revenues*”²².

Dal momento che i Paesi in via di sviluppo sono particolarmente dipendenti dalle *CIT revenues*, l'impatto su tali Stati si presenta significativamente pregiudizievole.

Nel corso del *meeting* di Kyoto, le giurisdizioni partecipanti hanno avviato l'attività²³:

- per la risoluzione delle questioni ancora aperte, che concernono, tra gli altri, il *transfer pricing* e la deducibilità degli interessi;
- per lo sviluppo di linee guida pratico-applicative in grado di supportare una coerente, globale implementazione degli impegni assunti con il “*pacchetto di misure*” dell'ottobre 2015.

Il nuovo “*inclusive framework on BEPS implementation*” dovrà assicurare l'implementazione degli *standard* minimi individuati nell'ambito del Progetto BEPS con riferimento alle pratiche fiscali dannose²⁴, all'abuso dei trattati, al *country-by-country reporting* e ai meccanismi di riso-

²⁰ Secondo BIAC, “*the effectiveness of dispute resolution mechanisms is critical to the success of the entire BEPS project. BIAC welcomes the final Action 14 report and in particular the recommended minimum standards in respect of MAP and peer reviews. Further, BIAC commends the OECD for already securing the commitment of 20 countries to provide provisions for mandatory binding arbitration in their bilateral tax treaties and we hope other countries will follow suit*” (cfr. <http://www.oecd.org/ctp/treaties/public-comments-received-discussion-draft-Development-of-MLI-to-Implement-Tax-Treaty-related-BEPS-Measures.pdf>).

²¹ Secondo quanto riferito da Pascal Saint-Amans, Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration, “*Today we launch a new era in international tax*”. “*Through their participation in the decision-making as well as the technical working groups of the OECD's Committee on Fiscal Affairs, the members of the inclusive framework will now have a direct influence in shaping international tax rules to tackle BEPS and ensuring a level playing field*” (cfr. <http://www.oecd.org/tax/beps/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework-to-tackle-base-erosion-and-profit-shifting-marks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm>).

²² Cfr. <http://www.oecd.org/tax/beps/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework-to-tackle-base-erosion-and-profit-shifting-marks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm>.

²³ Alla data del 15 luglio 2016, sono n. 85 i Paesi che hanno aderito al nuovo “*inclusive framework on BEPS implementation*”.

²⁴ “*As a key outcome of the work on BEPS Action 5 (Harmful Tax Practices), a framework covering all rulings that could give rise to BEPS concerns in the absence of compulsory spontaneous exchange has been agreed. The framework covers six categories of rulings: (i) rulings related to preferential regimes; (ii) cross border unilateral advance pricing arrangements (APAs)*”

luzione delle controversie. L'implementazione di siffatti *standard* peraltro costituirà oggetto di apposita verifica (*peer review process*) e di continuo monitoraggio da parte dell'OCSE. Nel percorso per l'implementazione delle misure BEPS, un ruolo di rilievo sarà rivestito dalle organizzazioni internazionali e dai rappresentanti del mondo del *business* e della società civile.

or other unilateral transfer pricing rulings; (iii) rulings giving a downward adjustment to profits; (iv) permanent establishment (PE) rulings; (v) conduit rulings; and (vi) any other type of ruling where the FHTP [Forum on Harmful Tax Practices] agrees in the future that the absence of exchange would give rise to BEPS concerns" (cfr. <http://www.oecd.org/tax/oecd-announces-further-developments-in-beps-implementation.htm>).
